CAMERA DEI DEPUTATI N. 1541-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Presentata alla Presidenza il 19 novembre 1994

(Relatore: **Ernesto STAJANO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 ottobre 1994 (v. stampato Senato n. 975)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto-legge n. 571 del 1994 contiene norme riconducibili a differenti tematiche: la modifica di alcune disposizioni del codice di procedura civile, come riformato dalla legge n. 353 del 1990, e delle disposizioni di attuazione dello stesso codice; lo spostamento dei termini di entrata in vigore della riforma del processo civile di cui alla citata legge n. 353 del 1990, già in precedenza oggetto di proroga; la modifica dei requisiti per la nomina e lo status giuridico ed economico dei giudici di pace, nonché la proroga dell'entrata in funzione del giudice di pace e la proroga dei termini per l'esercizio della potestà legislativa delegata da parte del Governo in materia di competenza penale del giudice di pace. Il decreto-legge contiene altresì alcune norme volte a facilitare, nella fase di prima applicazione della legge istitutiva del giudice di pace, la regolare costituzione ed il funzionamento dei nuovi uffici.

L'articolo 1 modifica l'articolo 166 del codice di procedura civile, già sostituito dall'articolo 10 della legge n. 353 del 1990, in tema di costituzione del convenuto. La norma stabilisce che il convenuto, oltre a costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione (10 giorni in caso di abbreviazione), possa costituirsi anche venti giorni prima dell'udienza che sia stata differita, sino ad un massimo di 45 giorni, dal giudice istruttore con decreto emesso entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, ai sensi dell'articolo 168-*bis* del codice di procedura civile.

L'articolo 2 modifica proprio l'articolo 168-*bis*, comma 5, del codice di procedura civile, già sostituito dall'articolo 12 della legge n. 353 del 1990, in tema di differimento della prima udienza, sopprimendo il riferimento, in esso contenuto, alle decadenze maturate dalla data dell'udienza fissata nella citazione, per il caso di differimento della stessa. La disposizione ha, pertanto, lo scopo di evitare che il convenuto incorra nelle decadenze di cui all'articolo 167, comma 2, del codice di procedura civile, qualora il giudice istruttore assuma il provvedimento oltre il termine ordinatorio di cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, invadendo altresì il termine di venti giorni dalla data di prima udienza fissata nella citazione, entro il quale il convenuto deve costituirsi a norma dell'articolo 176, comma 1, del codice di procedura civile.

Gli articoli da 3 a 7 si riferiscono principalmente ai termini a partire dai quali, di volta in volta, una serie di norme di riforma del processo civile introdotte dalla legge n. 353 del 1990 o di norme transitorie dovranno essere applicate, oppure a partire dai quali una serie di precedenti disposizioni del codice di procedura civile dovranno essere abrogate. Tali termini, originariamente previsti per il 1° gennaio 1992, erano stati successivamente prorogati prima al 1° gennaio 1993 (dall'articolo 50 della legge n. 374 del 1991) e, da ultimo, dalla legge n. 477 del 1992, al 2 gennaio 1994. Il presente decreto-legge ne disponeva l'ulteriore proroga al 18 dicembre 1994. Con un emendamento approvato dal Senato, tale termine è stato spostato al 30 aprile 1995.

L'articolo 3, con riferimento all'articolo 89 della legge n. 353 del 1990, come modificato dalla legge n. 477 del 1992, dispone il differimento dal 2 gennaio 1994 al 30 aprile 1995, per l'emendamento approvato dal Senato, degli effetti abrogativi, già previsti dal citato articolo 89 della legge

n. 353 del 1990, di alcune norme del codice di procedura civile, riguardanti in particolare: la competenza del conciliatore (articolo 7, comma 2), la competenza per valore nelle cause relative a locazioni (articolo 12, comma 2), la non modificabilità delle ordinanze oggetto di reclamo, il controllo del collegio sulle ordinanze e la reclamabilità delle ordinanze in appello (articoli 177, comma 3, n. 4, 178, commi sesto, settimo ed ottavo e 357), la conciliazione (articolo 185, comma 1), la deduzione della prova testimoniale (articolo 244), le norme di attuazione e in materia di regime processuale della legge n. 392 del 1978 sul cosiddetto equo canone per le controversie tra conduttore e locatore.

L'articolo 4 contiene diverse disposizioni per lo più modificative di norme contenute nella legge n. 353 del 1990. In particolare il comma 1 si riferisce all'articolo 90 della legge n. 353 del 1990, come modificato dalla legge n. 477 del 1992, e sposta al 30 aprile 1995, per l'emendamento approvato dal Senato, la data del 2 gennaio 1994 fissata dalla legge n. 477 del 1992 per la definizione di molteplici incombenze: la data nella quale si considerano pendenti i processi in corso, al fine di stabilire la loro definizione secondo la legge anteriore, fatta salva l'attribuzione della competenza al pretore non competente secondo la precedente legislazione ma competente secondo la legge n. 353 del 1990; il termine per la rilevazione d'ufficio dell'incompetenza per materia, valore e territorio; il termine per la presentazione dell'istanza di una delle parti al fine di evitare la cancellazione della causa dal ruolo, la definizione delle cause rimesse al tribunale ex articolo 189 del codice di procedura civile, con la precisazione che continua ad applicarsi l'articolo 190 del codice di procedura civile, nel testo anteriormente vigente; l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile ai giudizi d'appello, mantenendo quindi il principio della proponibilità di nuove eccezioni, nuovi documenti e nuovi mezzi di prova, di cui alla vecchia formulazione dell'articolo 345, in quanto il nuovo testo dell'articolo 345 non consente in linea generale tale possibilità: ai giudizi in grado di appello iniziati dopo il 2 luglio 1994 non si applicherà il nuovo testo dell'articolo 345 se il giudizio di primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore; l'applicazione del rito del lavoro alle cause di locazione, comodato e di affitto.

Il comma 2 aggiunge un periodo al comma 3 dell'articolo 90 della legge n. 353 del 1990 (già modificato dall'articolo 2, comma 3 della legge n. 477 del 1992), stabilendo che l'istanza per la prosecuzione del giudizio, che deve essere proposta, non oltre la prima udienza successiva alla data del 2 luglio 1994, a pena di cancellazione della causa dal ruolo da parte del giudice, non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile.

Il comma 3 modifica l'articolo 90, comma 4, della legge n. 353 del 1990 (già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 477 del 1992) riferito agli articoli 163, 177, 183 e 184 del codice di procedura civile, che fissava il termine perentorio di 40 giorni, in caso di istanza per la prosecuzione del giudizio, entro cui le parti dovevano provvedere agli adempimenti in tema di atto di citazione, di comparsa di risposta, di domande ed eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale e alle eccezioni proposte dal convenuto, e di istanza per produzione di documenti e nuovi mezzi di prova: la modifica prevista dalla disposizione in esame elimina il riferimento ai 40 giorni, lasciando al giudice la discrezionalità di fissare un termine diverso.

Il comma 4 dispone che alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 30 aprile 1995, per l'emendamento approvato dal Senato, si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente; tali sentenze, in altre parole, non acquistano efficacia esecutiva ma rimangono soggette al regime già loro proprio (non immediata esecutività della sentenza di primo grado, possibilità di ottenere la provvisoria esecutorietà, possibilità di sospensione di tale esecutorietà da parte del giudice d'appello).

Il comma 5 estende ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento la nuova disciplina del procedimento cautelare, dell'esecuzione del sequestro conservativo dei mobili, della domanda di reintegrazione e manutenzione del possesso, dell'esecuzione sui beni sequestrati, anche in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale, introdotta dagli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge n. 353 del 1990. È inoltre disposto che i sequestri autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida oppure è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

L'articolo 5, incidendo sull'articolo 91 della legge n. 353 del 1990, come modificato dalla legge n. 477 del 1992, sposta al 30 aprile 1995 – per l'emendamento approvato dal Senato – la data di riferimento in materia di organizzazione degli uffici nella fase transitoria (numero dei magistrati addetti ai procedimenti pendenti).

L'articolo 6 si riferisce all'articolo 92 della legge n. 353 del 1990, come modificato dalla legge n. 477 del 1992, spostando al 30 aprile 1995, per l'emendamento approvato dal Senato, i seguenti termini, entrambi precedentemente fissati al 2 gennaio 1994: il termine finale sino al quale ai processi pendenti alla data del 1° gennaio 1993 continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente; la data a partire dalla quale hanno efficacia le norme concernenti la competenza del pretore, l'incompetenza per materia, per valore e territorio, la citazione, i termini per comparire, la costituzione del convenuto, le comparse, il controllo del collegio sulle ordinanze, la prima udienza di trattazione, le deduzioni istruttorie, i provvedimenti del giudice istruttore, l'assunzione delle prove, l'intervento, la chiamata del terzo in causa, nonché norme processuali varie e sul mutamento del rito, nonché le norme in materia di locazione, comodato e affitto (articoli 3, 4, da 7 a 15, da 17 a 19, da 22 a 32, da 36 a 47, da 50 a 58, 70, 73, da 78 a 84 e 88 della legge n. 353 del 1990).

L'articolo 7, modificando l'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dispone che il difensore possa esaminare gli atti e i documenti inseriti nei fascicoli d'ufficio e delle altre parti costituite, anche se sia soltanto munito di procura e non abbia provveduto ancora a costituirsi.

L'articolo 8 aggiunge un comma 5-*bis* all'articolo 4, comma 5, della legge n. 374 del 1991, stabilendo che, in sede di prima applicazione della legge, il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni assuma servizio non già entro 60 giorni dalla nomina bensì nel termine che verrà stabilito con decreto dal Ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 9, in ragione delle difficoltà incontrate nel reclutamento dei giudici di pace, incide sui limiti di età per la nomina a giudici di pace fissati dall'articolo 5, comma 1, lettera *e)* della legge n. 374 del 1991, da un lato abbassando il limite minimo da 50 a 30, per l'emendamento approvato dal Senato, e dall'altro abbassando quello massimo da 71 a 70 anni. Tale ultimo termine è stato diminuito a 70 anni dall'emendamento approvato dal Senato, che ha previsto che per i procuratori legali e notai non vi sia limite minimo di età.

L'articolo 10 reca due modifiche all'articolo 6 della legge n. 374 del 1991 relativo all'organizzazione di corsi annuali dedicati all'aggiornamento professionale dei giudici di pace: il comma 1, modificando il comma 1 dell'articolo 6 della citata legge n. 374 del 1991, porta da 10 a 20 giorni il limite di durata massima dei corsi annuali per i giudici di pace; il comma 2, aggiungendo un comma 5-*bis* al citato articolo 6 della legge n. 374 del 1991, prevede che i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi sopra indicati anche prima dell'assunzione delle funzioni, una volta che sia intervenuta la delibera di nomina del C.S.M.

L'articolo 11, nella sua originaria formulazione, modificava l'articolo 8, comma 2, della legge n. 374 del 1991, attenuando il regime di incompatibilità all'esercizio delle funzioni di giudice di pace previsto per gli avvocati e i procuratori legali, stabilendo che soltanto coloro che esercitano la professione nel circondario e non più nel distretto di corte d'appello, siano

incompatibili con l'esercizio di tali funzioni. Con un emendamento approvato dal Senato tale comma 2 dell'articolo 8 è stato abrogato ed è venuto conseguentemente meno il divieto per avvocati e procuratori di esercitare le funzioni di giudice di pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione. Il Senato ha apportato poi un'ulteriore modifica all'articolo 8-*bis* aggiunto al testo della legge n. 374 del 1991. Il testo originariamente stabiliva il divieto per gli avvocati e i procuratori svolgenti le funzioni di giudici di pace di esercitare la professione forense d'innanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore, al tribunale compresi nel circondario di appartenenza dell'ufficio di giudice di pace, nonché di rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimento del giudice di pace in successivi gradi di giudizio. Il Senato ha riformulato tale articolo 8-*bis* nel senso di limitare il divieto di esercitare la professione forense dinanzi al solo ufficio di giudice di pace al quale appartengono.

L'articolo 12, comma 1, sposta al 30 dicembre 1994 il termine del 30 dicembre 1993 entro il quale il Governo era delegato, dall'articolo 35 della legge n. 374 del 1991, ad emanare norme circa la competenza del giudice di pace in materia penale.

Il comma 2 dell'articolo 12 sposta al 1° gennaio 1996 la data – che la legge n. 477 del 1992 aveva fissato nel 3 gennaio 1995 — di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare in attuazione della predetta delega (articolo 38 della legge n. 374 del 1991).

L'articolo 13 sposta dal 3 gennaio 1994 al 1° maggio 1995, per l'emendamento approvato dal Senato, il termine per l'entrata in vigore della legge n. 374 del 1991 istitutiva del giudice di pace, per quanto concerne la giurisdizione in materia civile (articolo 49), ivi comprese le norme sulla competenza, anche del pretore.

Tale termine, originariamente previsto per il 2 gennaio 1993, era già stato prorogato al 3 gennaio 1994 dalla legge n. 477 del 1992.

L'articolo 14 comma 1 stabilisce che le modifiche recate dai precedenti articoli 9 e 11 si applicano alle vacanze di organico dei giudici di pace pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto mediante affissione. Secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo alla pubblicazione dei posti vacanti si provvede con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* mentre da tale pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande.

L'articolo 15 modifica in primo luogo l'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, stabilendo che le indennità spettanti al giudice di pace in materia civile – lire 40.000 per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e lire 50.000 per ogni udienza che definisce un processo ovvero per ogni verbale di conciliazione, in materia penale lire 80.000 per ogni giorno di udienza, anche non dibattimentale, per non più di dieci udienze al mese – sono cumulabili con i trattamenti di pensione e quiescenza « comunque denominati », percepiti dai giudici di pace (comma 1). Inoltre, ai giudici di pace che abbiano presentato domanda per la nomina entro il 15 ottobre 1993 non si applicano le disposizioni all'articolo 11, comma 16, della legge n. 537 del 1993, che prevede la riduzione dell'importo del trattamento pensionistico per coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con una anzianità contributiva inferiore a 35 anni salvo che gli stessi non decadano dall'incarico nel corso del primo quadriennio (comma 2) né quelle contenute nell'articolo 1, commi 2-*bis* 2-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge n. 438 del 1992, anch'esse finalizzate al contenimento della spesa in relazione alle pensioni di anzianità, salvo che i giudici di pace non decadano dall'incarico entro i termini previsti da queste ultime disposizioni (comma 3).

L'articolo 16 stabilisce che il Ministro di grazia e giustizia e il C.S.M. organizzano corsi di specializzazione professionale ampliandone la durata da 2 a 3 mesi, per i giudici di pace nominati in prima applicazione della legge. L'articolo 17 prevede poi che i provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 374 del 1991, relative al personale di cancellera ed ausiliario addetto agli uffici del giudice di pace, siano adottati in modo

da consentire che tale personale prenda servizio nel periodo compreso tra il 20 e il 30 marzo 1995, per effetto dell'emendamento approvato dal Senato.

L'articolo 18, allo scopo di rendere meno difficoltosa la fase di prima applicazione della legge n. 374 del 1991, in deroga alla disciplina ordinaria contenuta nella legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3 comma 22, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 all'articolo 43, come modificato dal decreto legislativo n. 546 del 1993, autorizza la copertura dei posti vacanti negli uffici amministrativi con l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi pubblicati a decorrere dal 1° gennaio 1994 (comma 1) e rende più flessibile la disciplina dei trasferimenti del personale dalle sedi di prima destinazione (comma 2).

L'articolo 19, infine, detta le seguenti norme di interpretazione autentica di alcune disposizioni contenute nelle leggi 11 febbraio 1992, nn. 125, 126 e 127, istitutive dei tribunali e delle preture circondariali di Nola, Torre Annunziata e Nocera Inferiore: al comma 1 si precisa che nell'elenco dei comuni facenti parte del circondario di Nola deve intendersi compreso il comune di Massa Di Somma (già frazione del comune di Cercola); al comma 2 si chiarisce che, per quanto concerne la devoluzione ai nuovi uffici giudiziari di Nola, Torre Annunziata e Nocera Inferiore, degli affari civili e penali all'epoca pendenti presso gli uffici giudiziari di Napoli e Salerno (dal cui circondario furono « ricavati » quelli dei nuovi uffici), restano di competenza delle preture circondariali di Napoli e Salerno i procedimenti penali per i quali alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici era già stato aperto il dibattimento e le cause civili che, alla stessa data, erano già passate in decisione.

In conclusione, il provvedimento, come definito dal Senato, pur presentando profili che potrebbero essere perfettibili, rappresenta il frutto di un faticoso equilibrio tra diverse esigenze; frutto che merita di essere consolidato.

Tenuto conto di ciò, la Commissione Giustizia ha licenziato per l'Assemblea, con una scelta che, in questa fase, è stata essenzialmente tecnica, il testo trasmesso dal Senato senza apportarvi modifiche. Si è ritenuto, dunque, che l'introduzione di eventuali modifiche al testo del Senato, per il connesso possibile rischio di mancata conversione del decreto-legge nei termini costituzionali, dovesse essere oggetto di una assunzione di responsabilità politica da riservare alla successiva fase dell'*iter*, ossia all'esame del provvedimento in Assemblea.

ERNESTO STAJANO, *Relatore*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

—

ART. 1.

1. Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 dicembre 1993, n. 521, 14 febbraio 1994, n. 105, 14 aprile 1994, n. 235, 18 giugno 1994, n. 380, e 8 agosto 1994, n. 493.

TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1994, N. 571

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « a far data dal 18 dicembre 1994 » *sono sostituite dalle seguenti:* « a far data dal 30 aprile 1995 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « alla data del 18 dicembre 1994 » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla data del 30 aprile 1995 »;

al comma 4, le parole: « anteriormente al 18 dicembre 1994 » *sono sostituite dalle seguenti:* « anteriormente al 30 aprile 1995 ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « alla data del 18 dicembre 1994 » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla data del 30 aprile 1995 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « 18 dicembre 1994 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 aprile 1995 ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. – *1.* La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

"e) avere età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se procuratori legali o notai;"

2. Sono fatte salve le nomine disposte entro il 10 novembre 1994 in conformità alle norme vigenti al momento delle nomine stesse ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – *1.* Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

"ART. 8-*bis*. – *(Limiti all'esercizio della professione forense)*. - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio" ».

Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

« ART. 11-*bis*. – *1.* L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

"ART. 13. – *(Notificazione degli atti)*. - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, nonché i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza".

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato ».

All'articolo 13:

al comma 1, nel capoverso, le parole: « 19 dicembre 1994 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° maggio 1995 ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « e dal comma 2 dell'articolo 8 » *sono soppresse; e le parole:* « dagli articoli 9 e 11 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'articolo 9 ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « tra il 20 e il 30 ottobre 1994 » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra il 20 ed il 30 marzo 1995 ».

Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 237 del 10 ottobre 1994.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE.

—

Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, così da consentire il completamento delle necessarie procedure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: « dell'articolo 163-*bis* » sono inserite le seguenti: « ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-*bis*, quinto comma ».

ARTICOLO 2.

1. Nell'articolo 168-*bis*, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: « Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA.

—

ARTICOLO 1.

Identico.

ARTICOLO 2.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « A far data dal 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « A far data dal 18 dicembre 1994 ».

ARTICOLO 4.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « alla data del 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 18 dicembre 1994 ».

2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile ».

3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « non superiore a quaranta giorni » sono soppresse.

4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 18 dicembre 1994 si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.

5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

ARTICOLO 5.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « alla data del 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 18 dicembre 1994 ».

ARTICOLO 6.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « 18 dicembre 1994 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « A far data dal 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « A far data dal **30 aprile 1995** ».

ARTICOLO 4.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « alla data del 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « alla data del **30 aprile 1995** ».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al **30 aprile 1995** si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.

5. *Identico.*

ARTICOLO 5.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « alla data del 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « alla data del **30 aprile 1995** ».

ARTICOLO 6.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: « 2 gennaio 1994 », laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: « **30 aprile 1995** ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: « regolarmente costituiti » sono sostituite dalle seguenti: « muniti di procura ».

ARTICOLO 8.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia ».

ARTICOLO 9.

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

« *e)* avere età non inferiore a 40 e non superiore a 73 anni; ».

ARTICOLO 10.

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « venti giorni ».

2. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni ».

ARTICOLO 11.

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: « nel distretto di corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « nel circondario ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 7.

Identico.

ARTICOLO 8.

Identico.

ARTICOLO 9.

1. *Identico:*

« **e)** avere età non inferiore a **30** e non superiore a **70** anni, **ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se procuratori legali o notai**; ».

2. Sono fatte salve le nomine disposte entro il 10 novembre 1994 in conformità alle norme vigenti al momento delle nomine stesse.

ARTICOLO 10.

Identico.

ARTICOLO 11.

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

« ART. 8-*bis*. - *(Limiti all'esercizio della professione forense)*. – *1*. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al **conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato** l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio ».

ARTICOLO 12.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. - *(Delega al Governo in materia penale)*. – *1*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38 ».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. - *(Entrata in vigore del decreto legislativo)*. – *1*. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1996 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

2. *Identico:*

« ART. 8-*bis*. - *(Limiti all'esercizio della professione forense)*. – *1*. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni **del** giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio ».

ARTICOLO 11-*bis*.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. - *(Notificazione degli atti)*. - Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive *modificazioni, nonché i messi di conciliazione* in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza ».

2. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

ARTICOLO 12.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 13.

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

« ART. 49. - *(Efficacia di singole disposizioni). – 1.* Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 19 dicembre 1994 ».

ARTICOLO 14.

1. Le disposizioni previste dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 **e dal comma 2 dell'articolo 8** della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 9 e 11, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande.

ARTICOLO 15.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati ».

2. Ai giudici di pace che abbiano presentato la domanda di nomina entro il 15 ottobre 1993 non si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico nel corso del primo quadriennio.

3. Al personale che cessa dal servizio per assumere l'ufficio di giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi *2-bis* e *2-ter*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico entro i termini previsti dalle disposizioni innanzi indicate.

4. Al personale che cessa dal servizio ed assume le funzioni di giudice di pace non si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico nel corso del primo quadriennio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 13.

1. *Identico:*

« ART. 49. - *(Efficacia di singole disposizioni). – 1.* Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal **1° maggio 1995** ».

ARTICOLO 14.

1. Le disposizioni previste dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate **dall'articolo 9**, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. *Identico.*

ARTICOLO 15.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 16.

1. Dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio ».

ARTICOLO 17.

1. I provvedimenti relativi al personale di cui all'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono adottati in modo che tale personale prenda servizio nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 ottobre 1994.

ARTICOLO 18.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a procedere alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e protesti, utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per i trasferimenti di personale da operare ai fini della copertura degli organici degli uffici del giudice di pace in sede di prima applicazione della legge 21 novembre 1991, n. 374, e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in funzione degli uffici stessi, si prescinde dai requisiti temporali di permanenza nella sede di prima destinazione.

ARTICOLO 19.

1. L'elencazione dei comuni, sul cui territorio hanno giurisdizione il tribunale ordinario e la pretura di Nola, contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 125, deve intendersi comprensiva del comune di Massa di Somma già frazione del comune di Cercola. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle *A* e *B* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 16.

Identico.

ARTICOLO 17.

1. I provvedimenti relativi al personale di cui all'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono adottati in modo che tale personale prenda servizio nel periodo compreso **tra il 20 ed il 30 marzo 1995.**

ARTICOLO 18.

Identico.

ARTICOLO 19.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 delle leggi 11 febbraio 1992, n. 125, n. 126 e n. 127, relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 delle leggi stesse, devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e della pretura circondariale di Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari già costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e di quella di Salerno.

ARTICOLO 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1541-A
Lire 1000